

Codice A1906A

D.D. 3 maggio 2018, n. 175

R.D. 1443/1927. Decadenza per inattività della Concessione Mineraria per olivina denominata "Giavine Rosse Est" sita nel territorio del Comune di Balmuccia (VC). Concessionario: Balmuccia Mineraria s.r.l. Codice: C22V.

Visto:

gli artt. 40 e 41 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443: "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere" e s.m.i. introdotte dal D.P.R. n. 382 del 18 giugno 1994;

il D.P.R. 9 aprile 1959, N. 128 "Norme di Polizia delle miniere e delle cave" come modificato ed integrato dal D.lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive CEE sulla salute e sicurezza delle attività estrattive;

il Decreto del Distretto Minerario di Torino in data 1° settembre 1997 n.153 con il quale è stata conferita alla Società Balmuccia Mineraria S.r.l.,C.F.e P.I. 01682490022, con sede legale e amministrativa in Borgosesia (VC), CAP 13011, viale Rimembranze n. 38 la concessione mineraria per la coltivazione di un giacimento di olivina denominata "Giavine Rosse Est" sita nel territorio del Comune di Balmuccia (VC), estesa su un'area di 100 ettari, per la durata di anni 20 e scadenza 31 agosto 2018 ;

preso atto che :

la Società Concessionaria in data 6 dicembre 2011 ha avviato la procedura di VIA sul progetto denominato "Coltivazione mineraria e recupero ambientale della miniera a cielo aperto in località Giavine Rosse del Comune di Balmuccia (VC) per lo sviluppo e la coltivazione della sopra citata miniera, conclusa con giudizio positivo di compatibilità ambientale, espresso con d.g.r. n. 41 – 5289 del 29 gennaio 2013;

in data 11 settembre 2017 è stato effettuato un sopralluogo di controllo sul sito della miniera al quale hanno partecipato i rappresentanti del Comune di Balmuccia, Settori regionali Geologico, Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, un rappresentante per la Società,delegato dall'Amministratore. Nel corso del sopralluogo si è potuto constatare che la Società concessionaria non ha dato corso ai lavori di coltivazione e recupero ambientale della miniera, secondo il progetto approvato con la d.g.r. n. 41 – 5289 del 29 gennaio 2013, limitandosi ad un prelievo di un lotto di minerale per prove industriali, effettuato nel 2015;

alla data del sopralluogo la Società risultava inadempiente all'art. 25 del R.D. 1443/1927 che dispone l'obbligo per il concessionario al versamento del diritto annuo anticipato proporzionale agli ettari di superficie della concessione mineraria, pari a 4367,00 euro per l'annualità dal 1.09.2017 al 31.08.2018;

tutto ciò premesso:

vista la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza ai sensi degli artt. 40 e 41 del R.D. 1443/1927 e della l. 241/1990 effettuata dal Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere in data 5 dicembre 2017, prot.n. 22153/A1906A, con la quale sono stati contestati i motivi

di decadenza sopra citati, accordando il termine di 30 giorni per la regolarizzazione del versamento del diritto annuo e per l'inizio dei lavori di coltivazione della miniera;

vista la nota raccomandata della Società Concessionaria n. 7/AT del 27 dicembre 2017 (protocollo di arrivo n. 30367/A1906A del 28.12.2017) in riscontro alla citata comunicazione n. 22153/A1906A, con la quale si comunicava l'avvenuto pagamento del diritto dovuto e contestualmente si chiedeva una proroga di ulteriori 60 giorni per l'inizio dei lavori, motivata dal periodo invernale, problematico per neve e ghiaccio;

vista la nota n. 1287/A1906A del 9 gennaio 2018 con la quale il Settore Polizia mineraria, cave e miniere ha accordato la proroga dei termini di ulteriori 60 giorni per l'inizio dei lavori, fino al 6 marzo 2018;

considerato che il termine fissato per l'inizio dei lavori è ampiamente trascorso e la Società concessionaria non ha comunicato nulla circa l'inizio dei lavori;

vista la Legge 16 maggio 1970, n. 281 – provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

vista la Legge 29 dicembre 1971, n. 1: “Norme per l'istituzione e l'applicazione dei tributi propri della Regione Piemonte” ;

vista la Legge 30 luglio 1990, n. 221 sulle Nuove Norme per l'attuazione della politica mineraria;

visto il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali”;

vista la legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 “Disposizioni normative per l'attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112”;

visti i D.D.P.C.M. 12/10/2000, 13.11.2000 e 22.12.2000 con i quali le funzioni amministrative in materia di miniere sono state effettivamente conferite alle Regioni a decorrere dal 1° gennaio 2001;

vista la l.r. 21 aprile 2006 n. 14 “legge Finanziaria 2006” della Regione Piemonte e s.m.i. che ha istituito il diritto di escavazione a carico degli esercenti le cave e miniere;

vista la determinazione dirigenziale n. 200 del 19 maggio 2017 con la quale il diritto annuo anticipato relativo alle concessioni minerarie è stato aggiornato in applicazione delle vigenti leggi in materia di Finanza Pubblica;

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

DETERMINA

1. Per le motivazioni espresse in premessa la Concessione mineraria per olivina denominata “Giavine Rosse Est” sita nel territorio del Comune di Balmuccia (VC), accordata con Decreto del distretto Minerario di Torino del 1° settembre 1997 alla Società Balmuccia Mineraria S.r.l., C.F.e P.I. 01682490022, con sede legale e amministrativa in Borgosesia (VC), CAP: 13011, Viale Rimembranze n. 38, P:I:, legalmente rappresentata dal Sig. Tarditi Ambrogio , è dichiarata decaduta per i motivi di inattività citati in premessa, a decorrere dalla data della presente determinazione.
2. L’area della Concessione mineraria, avente l’estensione di 100 ettari (ettari cento) è dichiarata minerariamente libera da vincoli. Il giacimento minerario costituito da olivina per usi industriali non risulta esaurito e può ancora formare oggetto di una nuova concessione.
3. La decadenza della concessione è pronunciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
4. La presente determinazione verrà inviata a tutti i soggetti interessati al procedimento di decadenza della Concessione.

Ai sensi della Legge 241/1990, avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 23 lettera a) del D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Responsabile del Settore
Dott. Edoardo Guerrini